



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **12 febbraio** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0007987 del 07.02.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia (entra alle ore 16.11), sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 16.05), dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05), sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: il Rettore prof. Luigi Frati, dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

Prete
atto
Regolam.
513



11 2 FEB. 2013

ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto della Sapienza, occorre modificare e, ove necessario, ridenominare i vigenti regolamenti in materia di designazione dei rappresentanti delle varie componenti degli organi accademici, per adeguarli tempestivamente alle disposizioni statutarie, in vista delle consultazioni che si terranno nel corso dei primi mesi del 2013.

In particolare, con riferimento al Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, sono state perciò previste:


- modifiche di mero "adattamento": adeguamento ai nuovi termini previsti in Statuto per le consultazioni, alla nomenclatura delle procedure e degli uffici dell'Amministrazione, alle tecnologie disponibili per la diffusione di avvisi;
- modifiche significative che si evidenziano, concernenti le limitazioni dell'elettorato attivo come previste in Statuto.

Nella seduta del 29.01.2013 il Senato Accademico ha approvato con modifiche il regolamento in oggetto.

Allegato parte integrante:

1. Documento suddiviso in due colonne ove: nella prima di esse, è riportato il testo del regolamento come attualmente vigente; nella seconda il testo del regolamento come approvato dal Senato Accademico con le modifiche contrassegnate in grassetto e in barrato.

Area Affari Istituzionali
V. Direttore
A. Pucignani



uw



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l'articolo 2;
- Visto il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare gli articoli 19, 20, 30, 31, 32 e 33;
- Vista la delibera del Senato accademico del 29.01.2013;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito

PRENDE ATTO

del nuovo testo del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, allegato quale parte integrante della presente presa d'atto, così come modificato a seguito delle nuove disposizioni statutarie, cui verranno apportate, qualora necessarie, le eventuali modifiche di ordine logico-sistematico e di coordinamento formale dei testi .

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone

+++++

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO	REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO
art. 1 - indizione delle elezioni	ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI
<p>1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, e rese note:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti; b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. <p>2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte del personale tecnico-amministrativo e le modalità delle elezioni.</p>	<p>1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno novanta sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni e rese note: e rese note:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti; b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. <p>La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.</p> <p>2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte del personale tecnico-amministrativo e le modalità delle elezioni.</p>
art. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
<p>1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dipendenti di ruolo dell'Università.</p> <p>2. Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.</p>	<p>1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dipendenti di ruolo dell'Università. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.</p>

3. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto)

4. La carica di componente eletto del Senato Accademico è incompatibile con la carica di componente eletto del Consiglio di Amministrazione. In caso di doppia elezione l'interessato dovrà esercitare l'opzione per uno dei due organismi e, in quello per il quale non avrà esercitato l'opzione, sarà sostituito, dal primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di una volta (art. 11 dello Statuto).

6. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.

7. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

~~1. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto)~~

3. Non può far parte contemporaneamente del Senato Accademico chi faccia parte del Consiglio di Amministrazione e viceversa. L'interessato deve optare per l'uno o per l'altro Organo entro trenta giorni dalla elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente. Nel caso in cui l'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione è il Senato Accademico, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

~~3. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 12 Statuto).~~

4. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.

5. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami

<p>devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedimenti Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>8. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, il sesto giorno che precede il primo giorno di votazione.</p>	<p>devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedimenti Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>6. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.</p>
<p>art. 3 - composizione del seggio elettorale</p>	<p>ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE</p>
<p>1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico-amministrativo dell'Università ed è nominato dal Direttore Amministrativo.</p> <p>2. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.</p>	<p>1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo dell'Università. Possono essere inoltre previste sino a 5 unità di personale ai fini del supporto per l'identificazione. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.</p> <p>2. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.</p>
<p>art. 4 - presentazione delle candidature e propaganda elettorale</p>	<p>ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE</p>
<p>1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Ufficio Elettorale, ad un delegato del Rettore.</p> <p>2. Di dette candidature si darà pubblicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> mediante trasmissione, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati disposti in ordine alfabetico; mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. 	<p>1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Area Affari istituzionali, ad un delegato del Rettore.</p> <p>2. Di dette candidature è data pubblicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> mediante trasmissione tramite posta elettronica, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico; mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università; mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all'elettorato attivo interessato. <p>La mancata ricezione del messaggio di cui ai</p>

<p>3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione</p>	<p>precedenti punti a) e c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.</p> <p>3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.</p>
<p>art. 5 - operazioni di voto e compiti del seggio elettorale</p>	<p>ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE</p>
<p>1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.</p> <p>2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.</p> <p>3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.</p> <p>4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:</p> <p>a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;</p> <p>b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;</p> <p>c) una volta confermata la propria identità,</p>	<p>1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.</p> <p>2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.</p> <p>3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.</p> <p>4. Alle 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:</p> <p>a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;</p> <p>b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;</p>

<p>l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;</p> <p>d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate;</p> <p>e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.</p> <p>6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.</p> <p>7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.</p> <p>8. Il seggio è aperto per dieci giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In caso di elezioni suppletive il seggio rimane aperto con le modalità previste dal successivo art. 11.</p> <p>9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.</p>	<p>c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;</p> <p>d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate.</p> <p>e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.</p> <p>6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.</p> <p>7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.</p> <p>8. Il seggio è aperto per dieci cinque giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In caso di elezioni suppletive il seggio rimane aperto con le modalità previste dal successivo art. 11 11.</p> <p>9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvedono agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.</p>
<p>art. 6 - accesso al seggio</p>	<p>ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO</p>
<p>Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.</p>	<p>1. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari autorizzati con disposizione del Direttore dell'Area Affari istituzionali e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.</p>
<p>art. 7 – operazioni di scrutinio</p>	<p>ART. 7 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO</p>
<p>1. La Commissione di Seggio sovrintende alle</p>	<p>1. La Commissione di Seggio sovrintende alle</p>

<p>operazioni di scrutinio.</p> <p>2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.</p> <p>3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.</p>	<p>operazioni di scrutinio.</p> <p>2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 31 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.</p> <p>3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.</p>
<p>art. 8 - commissione elettorale centrale</p>	<p>ART. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE</p>
<p>1. Per le elezioni del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive docenti nel Senato Accademico, così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente; • Due professori associati o ricercatori; • Due funzionari amministrativi dell'Università. <p>2. Essa rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.</p> <p>3. La Ripartizione Affari Generali fornisce un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria.</p> <p>4. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p>	<p>1. Per le elezioni del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive docenti nel Senato Accademico. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico. , così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente; • Due professori associati o ricercatori; • Due funzionari amministrativi dell'Università. <p>1. Essa rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.</p> <p>2. _____ fornisce un</p>

<p>5. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.</p> <p>6. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più anziano di età.</p> <p>7. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.</p>	<p>congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria.</p> <p>3. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>4. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.</p> <p>2. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.</p> <p>3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.</p>
<p>art. 9 - pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi</p>	<p>ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI</p>
<p>1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni.</p> <p>2. Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.</p> <p>3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.</p>	<p>1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.</p> <p>2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.</p> <p>3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.</p>
<p>art. 10 - proclamazione degli eletti</p>	<p>ART. 10 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</p>
<p>1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la</p>	<p>1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la</p>

<p>proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.</p> <p>2. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.</p>	<p>proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.</p> <p>1. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.</p>
<p>art. 11 - esercizio del mandato ed eventuali sostituzioni</p>	<p>ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI</p>
<p>1. L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.</p> <p>In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.</p> <p>I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.</p> <p>2. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.</p>	<p>L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.</p> <p>1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.</p> <p>2. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.</p>
<p>art. 12 - quorum</p>	<p>ART. 12 - QUORUM</p>
<p>Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 23, comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Senato Accademico.</p>	<p>1. Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 23-31 , comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Senato Accademico.</p>
<p>art. 13 - Norme Transitorie e finali</p>	<p>ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
	<p>. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Senato</p>

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.

Accademico eletti ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2016

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.

————— OMISSIS —————